

N. 02746/2015REG.PROV.COLL.

N. 04849/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4849 del 2014, proposto da:  
Università degli Studi dell'Aquila, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma,  
Via dei Portoghesi, 12;

***contro***

L. J., D. B. F., L. E., rappresentati e difesi dall'avv. Maria Francesca F., con domicilio eletto  
presso Maria Francesca F. in Roma, piazza dei P. degli S. ---; R. E., C. C.;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00037/2014, resa tra le  
parti, **concernente diniego trasferimento da ateneo straniero al corso di laurea  
magistrale in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli studi  
dell'Aquila**

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Jessica L. e di Federica D. B. e di Erika L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l'avvocato Maria Francesca F.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

In primo grado oggetto del giudizio è stato il provvedimento con il quale l'Università odierna appellante aveva respinto la richiesta di trasferimento avanzata da studente italiano iscritto presso un'università straniera (non meglio specificata nell'appello né in sentenza) per non avere superato in Italia l'esame di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il primo giudice, accogliendo il ricorso, annullava il suddetto provvedimento.

L'Università degli Studi dell'Aquila proponeva appello sostenendo la necessità del previo superamento del test di accesso previsto dalla normativa nazionale.

Si costituivano le appellate L. Erika e D. B. Federica, deducendo non solo la inapplicabilità della regola del superamento del test di accesso previsto dalla normativa nazionale per gli anni successivi al primo, ma anche di avere conseguito presso Università italiane la idoneità, anche se non risultano vincitrici (in tal senso sia la memoria di costituzione di L. che di D. B.).

Nella memoria di costituzione L. (pagine 33 e seguenti) ripropone altresì la domanda risarcitoria non accolta in primo grado.

Alla udienza pubblica del 12 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Prescindendo da altre considerazioni, relative alle deduzioni svolte dalle appellate L. e d. B. sulla conseguita idoneità ai tests di accesso nazionali, pur non risultate tra le vincitrici in

precedenti tornate annuali e rilevando l'inammissibilità, oltre che la infondatezza (perché il bene della vita è in sostanza conseguito e perché difettano prove in ordine agli elementi costitutivi del fatto illecito) della domanda risarcitoria, per come proposta, soltanto in memoria, in mancanza di impugnazione autonoma del capo di sentenza che, anche implicitamente l'ha respinta, l'appello proposto dall'Università dell'Aquila è da respingere.

La questione posta dall'appello è stata oramai risolta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015, che ha stabilito che è illegittima la delibera con la quale il Consiglio di Corso di laurea in medicina e chirurgia di una università italiana respinge l'istanza avanzata da alcuni studenti iscritti al primo anno di studi di Facoltà di medicina di una università straniera, volta ad ottenere il trasferimento presso l'università italiana con iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia con la motivazione che gli studenti, provenendo da università straniere, non avrebbero superato in Italia l'esame di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, requisito essenziale previsto dal manifesto degli studi.

Infatti, la possibilità di transitare al secondo anno o ad anni successivi della facoltà di medicina e chirurgia di una università italiana non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all'obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l'attuazione del "trasferimento" in corso di studi, salvo il potere/dovere dell'università di concreta valutazione, sulla base di appositi parametri, del "periodo" di formazione svolto all'estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero dei posti disponibili per il trasferimento, così come fissato dall'università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione,

in relazione a ciascun anno di corso.

E' stato superato pertanto l'orientamento giurisprudenziale anche della Sezione secondo il quale, la disciplina recante la programmazione a livello nazionale degli accessi non farebbe distinzioni tra il primo anno di corso e gli anni successivi (artt. 1, comma 1, e 4 l. 2 agosto 1999, n.264, in rapporto alle previsioni del d.m. 22 ottobre 2004, n.270 recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei), per il quale il rilascio del nulla osta al trasferimento da atenei stranieri e l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo richiederebbero comunque il previo superamento della prova nazionale di ammissione prevista dall'art. 4 citato (ai fini appunto dell'ammissione), sia per l'immatricolazione al primo anno accademico, sia, come dedotto dall'università odierna appellante, per l'iscrizione ad anni successivi in conseguenza del trasferimento.

Secondo il precedente dell'Adunanza Plenaria, sul piano sistematico:

- 1) a livello di formazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvencono ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del d.m. 16 marzo 2007 in materia di "Determinazione delle classi di laurea magistrale", che, senza alcun riferimento a requisiti di ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente;
- 2) l'art. 4 l. 2 agosto 1999, n.264 subordina l'ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2), al "previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi";
- 3) la locuzione "ammissione" contenuta nella norma sopra citata fa riferimento al solo "primo accoglimento dell'aspirante nel sistema universitario";
- 4) nel definire "modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012-2013", il d.m. 28 giugno 2012 usa indifferentemente i termini di "ammissione" ed "immatricolazione", facendo riferimento quest'ultimo allo studente che si iscriva al primo anno di corso.

Mentre sul piano giuridico, ha rilevato l'Adunanza Plenaria, i test di accesso mirano a valutare la preparazione di colui che, terminata la scuola superiore, deve ancora entrare nell'università per quelli già inseriti nel sistema (e cioè iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una "predisposizione" di tal fatta, quanto, semmai, di valutarne l'impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute.

Una limitazione, da parte degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della facoltà di medicina e chirurgia, si porrebbe in contrasto con il principio comunitario di libertà di circolazione.

Pertanto, l'università italiana non può opporre all'istanza di trasferimento il solo fatto del mero mancato superamento dei test di accesso, ma deve in concreto valutare il periodo formativo svolto all'estero e tenere conto dei posti disponibili per i trasferimenti.

Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto, con conseguente conferma dell'appellata sentenza.

A causa della mancata costituzione della parte appellata, nulla deve disporsi sulle spese

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l'appellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere  
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere  
Roberta Vigotti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**Il 04/06/2015**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)